

Avv. E. Verdone

30-12-1982,
Tariffe - Allegato A - Par.
n. 31.

CA
1562/87

6788
2007
9984
1997

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione III, composto dai Signori:

Dott. Ugo De Maio	Presidente
Dott. Angelo Scafuri	Giudice
Dott. Alfredo Storto	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 9984 del 1997 proposto da

Felice DE BENEDICTIS, rappresentato e difeso, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'Avv.to Modestino Acone col quale è elettivamente domiciliato in Napoli, alla via G. Martucci n. 48, presso lo studio associato Verde

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del presidente della G.R. legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, decreto dirigenziale di affidamento di incarico e mandato in calce alla memoria di costituzione del 7.3.2007, dagli Avv.ti Rosaria Ciotti e Michele Cioffi dell'Avvocatura regionale, con domicilio eletto in Napoli, alla via S. Lucia n. 81

E NEI CONFRONTI DI

PREFABBRICATI PALMA S.R.L., in persona del legale rapp.te p.t., non costituita

PER L'ANNULLAMENTO

- 1) del provvedimento della Regione Campania, Settore provinciale del Genio Civile di Avellino, Ufficio cave, del 4.8.1997 n. prot. 10178, notificato l'8.8.1997, nella parte in cui prevede di fare carico al ricorrente l'esecuzione del recupero ambientale «dell'intera area di cava, ivi compresa quella del vecchio sito»;
- 2) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell'udienza del 21 giugno 2007, il Giudice dott. Alfredo Storto;

Uditi gli Avvocati delle parti come da relativo verbale.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, notificato alla Regione Campania ed alla Prefabbricati Palma S.r.l. rispettivamente il 12 ed il 13 novembre 1997, e depositato il successivo 24 novembre, Felice De Benedictis, premesso:

1) di esser proprietario di un terreno di circa 25.000 mq. sito in località Turci del Comune di Serino, utilizzato per lo sfruttamento di materiale calcareo, catastalmente individuato al foglio n. 23, particelle nn. 48, 222, 247, 248, 249 e che tale sito era stato concesso in locazione alla società SIMAC S.r.l. di Avellino, poi Prefabbricati Palma S.r.l.;

2) che, con istanza del 12.11.1984 aveva chiesto all'ufficio cave della Regione Campania di essere autorizzata a sfruttare in proprio la cava, inoltrando al contempo diffida ad accogliere eventuali domande di autorizzazione alla prosecuzione dell'attività estrattiva inoltrate della locataria;

3) che, con istanza del 2.7.1986, la locataria aveva formulato istanza di prosecuzione dell'attività estrattiva oltre che per le particelle 48, 222, 247, 248 e 249, di proprietà del ricorrente, anche per le particelle nn. 47, 53 e 48 del medesimo foglio 23, di proprietà della conduttrice stessa che non erano mai state oggetto di autorizzazione per lo sfruttamento della cava, e che il legale rapp.te della Prefabbricati Palma S.r.l. aveva reiterato tale istanza il 22.10.1991 con riguardo alle sole particelle 47, 53 parte e 58 del foglio 23;

4) che, con domanda del 7.3.1990 (da intendersi come sostitutiva e/o integrativa di quella inoltrata dall'affittuario il 5.7.1986), il De Benedictis, comunicando al Settore cave di essere l'unico possessore della cava per essere stato risolto il contratto d'affitto, aveva chiesto, ai sensi dell'artt. 12 della l.r. n. 54 del 1985, di essere autorizzato a proseguire l'attività estrattiva sulle particelle nn. 222 (ex 248-249-49, 222-54-247-48) della superficie di circa 25.000 mq.;

5) che la Regione Campania, ignorando tale ultima istanza, con provvedimento del 4.8.1997 del Genio Civile di Avellino aveva rigettato le domande formulate dall'affittuaria il 2.7.1986 ed il 22.10.1991, in quanto: a) la coltivazione delle particelle 47, 53 parte e 58, non essendo queste comprese tra quelle indicate nella denuncia di esercizio, configurava apertura di nuova cava e non già prosecuzione; b) non era documentata la disponibilità dei suoli; c) l'attività estrattiva era in contrasto con i vincoli urbanistici ed ambientali,

ha impugnato quest'ultimo decreto del Dirigente del Settore cave, proprio nella parte in cui faceva carico in solido, alla società istante ad al De Benedictis, quale proprietario del terreno, di eseguire il recupero ambientale «dell'intera area di cava, ivi compresa quella del vecchio sito».

L'impugnativa fonda sui seguenti motivi:

- 1) violazione degli artt. 2 ss. l. n. 241 del 1990, dell'art. 36, l.r. n. 17 del 1995, dell'art. 12, l.r. n. 54 del 1985, in quanto l'Amministrazione non aveva mai provveduto sull'istanza del 17.3.1990 con cui il ricorrente aveva chiesto la voltura dell'autorizzazione e la prosecuzione in proprio dell'attività estrattiva;
- 2) eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di fatto necessari alla emanazione del provvedimento, essendo ingiusto far carico anche al ricorrente dell'attività di recupero dell'intera cava, in quanto solo sulle particelle 53, 58 e 47 è stato espresso parere negativo sia dal Comune di Serino che dalla Competente commissione e, inoltre, in quanto solo tali particelle costituiscono apertura di una nuova cava;
- 3) violazione del giusto procedimento, violazione degli artt. 7 e ss. l. n. 241 del 1990, non essendo stato dato alcun seguito all'istanza proposta dal ricorrente.

Si è costituita in giudizio la sola Regione Campania.

Assunti opportuni chiarimenti dal Genio Civile di Avellino, nella Camera di consiglio del 17 febbraio 1998, il Tribunale ha accolto la domanda incidentale di sospensione.

All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto per gli assorbenti motivi di seguito esaminati.

Come già rilevato in sede cautelare da questa Sezione, il provvedimento gravato è illegittimo laddove impone al De Benedictis di effettuare l'attività di recupero ambientale sull'intero sito di cava.

Ed infatti, per un verso, quanto alle aree di cava di proprietà del ricorrente, nessun provvedimento poteva emettere la Regione in punto di recupero ambientale senza aver prima esaminato l'istanza formulata il 7.3.1990 dal De Benedictis per ottenere la voltura dell'autorizzazione e la prosecuzione dell'attività estrattiva in nome proprio per quelle superfici, anche tenuto conto del fatto che il provvedimento gravato non prende in alcun modo in esame le superfici medesime.

Per altro verso, nessun obbligo di recupero ambientale la Regione poteva comunque imporre al ricorrente con riguardo alle residue superfici (particelle 47-53 parte e 58) che non risultano essere mai state di proprietà del De Benedictis.

In conclusione, va disposto l'annullamento dell'atto gravato siccome illegittimo.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Terza Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe (R.G. n. 9984/1997), lo accoglie e, per l'effetto, pronuncia l'annullamento del provvedimento gravato.

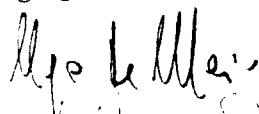
Condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere ad Felice De Benedictis le spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), di cui € 150,00 per spese, oltre maggiorazioni, I.V.A. e c.a.p., se dovuti, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così è deciso nella Camera di consiglio del 21 giugno 2007.

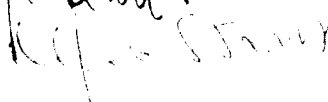
Dott. Ugo De Maio

Presidente



Dott. Alfredo Storto

Giudice estensore



2007.06.21
[Stamps and signatures]

[Faint handwritten notes and stamps at the bottom of the page]

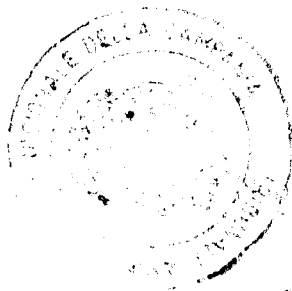
Procedimento amministrativo n. 100/2010
ex art. 18, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 112/2008
Modestino Aecme

Ai signori
spett.le
Ministero di Economia e Sviluppo Regionale
Ministero di Economia e Sviluppo Regionale
di competenza, viale della Repubblica, 100
Napoli, IT

13.06.2010

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to M. De Ruggiero



16/06/2010
epuller

Relata di notifica: l'anno 2010, il mese di luglio, il giorno

Istante: **Felice De Benedictis**, come in atto rappresentato, difeso e domiciliato, io sottoscritto ufficiale giudiziario addetto all'Unep Presso la Corte di appello di Napoli, ad ogni effetto e conseguenza di legge, ho notificato e dato copia di quanto precede alla **Regione Campania**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, via Santa Lucia n.81 ed ivi mediante consegna di copia a mani di

